Corte Suprema di Cassazione – sezione prima civile – sentenza n. 21103 del 19 ottobre 2015

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione proposta dagli ingiunti, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della (società opponente Omissis) e dei suoi fideiussori (fideiussore Omissis 1), (fideiussore Omissis 2), (fideiussore Omissis 3) e (fideiussore Omissis 4) ed (fideiussore Omissis 5), avente ad oggetto il pagamento alla (Banca opposta Omissis) della somma di lire 828.383.109, oltre interessi al tasso prime rate ABI, quale saldo passivo complessivo dei C/C nn. -------, -------, -------- e ---------/factoring, intrattenuti dalla società ingiunta con la Banca ricorrente. Il primo Giudice, premesso che in seguito all'opposizione, la Banca era gravata dall'onere di provare la sussistenza del rapporto dedotto in lite e l'entità del suo credito in linea capitale e per interessi, ha rilevato che la Banca non aveva ottemperato all'ordine di esibizione documentale, sicché la sua pretesa risultava priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Con la sentenza impugnata (depositata il 5.3.2009) la Corte di appello di Roma ha accolto l'appello proposto dalla banca e, ferma la disposta revoca del decreto opposto, ha condannato gli ingiunti in solido al pagamento in favore della s.p.a. Banca (Omissis) la somma di euro 293.000,47, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 1 0 .6.1997 al saldo effettivo.

Ha osservato la corte di merito - per quanto ancora interessa -